



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

SERVIZIO Controlli sul Territorio: Edilizia, Igiene Ambientale, Servizio Igiene

Urbana ed

Numero 15 Settoriale del 04/06/2021

Numero 274 Reg. Generale del 04/06/2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - SERVIZIO DI
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ
MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA
DA INCIDENTI STRADALI - CIG: Z4F32001FF**

L'anno 2021 il giorno 4 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Massimiliano LEO**, Responsabile del 4. SETTORE POLIZIA LOCALE - Servizio Controlli sul Territorio: Edilizia, Igiene Ambientale, Servizio Igiene Urbana ed:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 1 del Nuovo codice della strada (*D.Lgvo 30.04.92 n.285*), secondo cui *<1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato>*, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale (*D.Lgvo n. 152 del 03.04.06*);

ATTESO che l'obbligo di garantire il ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse, sorge ogni qualvolta tali valori siano pregiudicati da incidenti stradali, le cui operazioni consequenziali consistono nelle attività di aspirazione/pulizia dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, ecc.); nelle attività di recupero dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli (es. frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.) nonché nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;

DATO ATTO della *direttiva sindacale prot. n.6850 del 20.5.19* - (all. doc.1) - allegata all'originale della presente determinazione, di cui ne costituisce parte integrante - emessa a seguito della proposta di affidamento della ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A (prot. n.6838 del 20.05.19), con la quale si:

- conferisce atto di indirizzo alla Polizia Locale, affinché provveda all'*affidamento sperimentale* del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade del Comune di Veglie, per il periodo di anni uno;
- dispone di provvedere all'attivazione di detti servizi senza oneri per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino, per la pulizia/bonifica della porzione di strada compromessa dai residui da incidenti stradali, verificando la convenienza e l'efficienza delle prestazioni sul territorio, onde valutare un'ipotesi di affidamento maggiormente duraturo;

RICHIAMATA della *deliberazione G.C. n.7 del 10.02.20* -dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00- con la quale l'organo di governo locale:

- attesta che i suddetti servizi, allo stato attuale, non sono assolvibili da questo Ente, per indisponibilità di personale e che l'affidamento ad un operatore esterno risulta vantaggioso, poiché l'Ente non dispone di un ufficio legale per l'autonoma attivazione di procedure giudiziarie nei confronti delle compagnie assicurative per eventuali danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di sinistrosità;
- osserva che la creazione all'interno dell'Ente di un ufficio *ad hoc* con attività procedurali finalizzate al recupero dei costi sostenuti per i servizi nei confronti delle compagnie assicurative, risulterebbe oneroso in termini di risorse umane ed economiche, in ragione dell'attuale assetto organizzativo nonché per il fatto che, per la esecuzione degli interventi in questione, viene richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non avrebbe comunque disponibilità;

RITENUTO che, con la citata *deliberazione G.C. n.7/20*, si dà atto che questo Ente, per l'adempimento delle summenzionate attività non dovrà essere investito di alcun onere economico, il cui rapporto con un operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente viene qualificato come 'concessione di servizi' conformemente a quanto stabilito dall'*art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016*, e che -pertanto- la controprestazione a favore del concessionario dovrà consistere unicamente

nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, quale controprestazione, per il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali, conferendo ogni più ampio potere all'operatore incaricato per:

- richiedere i verbali redatti dalla Polizia municipale relativi ai sinistri verificatisi sulle strade comunali;
- intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti dei responsabili del sinistro con procedura ex art. 2054 C.C., con denuncia alle competenti Compagnie di Assicurazione R.C.A.;
- trattarne la liquidazione dei danni e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, incassando e trattenendo le somme corrisposte quale reintegro per la prestazione eseguita al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza delle sedi stradali incise dall'incidentalità;

CONSIDERATO che in esito alla citata *deliberazione di G.C. n.7/20*, il sottoscritto responsabile della Polizia locale ha provveduto all'adozione della *determinazione R.G. n.210 dell'11.5.2020* con la quale ha disposto l'affidamento diretto per anni 'uno' in favore della ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A., per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da realizzarsi in emergenza, mediante la pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, la bonifica dei siti compromessi da incidenti rilevanti, il ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate a seguito di incidenti sull'intera rete viaria comunale;

DATO ATTO della *relazione prot. n. 0003275 del 02.03.2021* - (all. doc.2) e della *relazione prot. n. 0003317 del 02.03.2021* - (all. doc.3) della Polizia locale (allegate e parti integranti all'originale della presente determinazione) sul citato servizio da cui si evince che la ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A. nel 2020 e per i correnti mesi dell'anno in corso ha operato con puntualità e rapidità negli interventi richiesti in occasione di incidenti stradali, con massima disponibilità da parte del personale operante sul territorio, continuativamente disponibile e pronto per ogni emergenza connessa al ripristino e sicurezza della circolazione stradale;

RICHIAMATA la *direttiva sindacale e assessorile prot. n. 0003558 del 05.03.2021* - (all. doc.4), allegata e parte integrante all'originale della presente determinazione, con cui si conferisce atto di indirizzo allo scrivente responsabile della Polizia locale per un 'affidamento definitivo' del corrente servizio, stante l'efficienza delle prestazioni rese sul territorio dalla ditta e la estrema vantaggiosità, senza spese ed oneri, per questo l'Ente;

VISTA la *deliberazione G.C. n.48 del 10.05.2021* - dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 - con la quale l'organo di governo locale:

- conferisce atto indirizzo alla Polizia Locale, per l'affidamento definitivo del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Veglie;
- da atto che la procedura di che trattasi non comporta alcun onere economico a carico del Comune di Veglie e che i costi di quanto reso dal concessionario saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, giusto riferimento ai contenuti della deliberazione G.C. n.7 del 10.02.20;

DATO ATTO della *proposta Prot/LS/rb/19568/2021* della Sicurezza e Ambiente S.r.l. acquisita al *prot. gen. n. 7693 del 20.5.2021*- (all. doc.5), per un 'affidamento definitivo' del servizio di ripristino, in emergenza, post incidente alle medesime condizioni della convenzione stipulata in via sperimentale in data 14.05.2020 con la propria determinazione R.G. n.210 del 11.05.2020;

VISTA la *deliberazione ANAC n. 64 Adunanza del 27 giugno 2012 / Fasc. n.493/2012* recante ad oggetto 'Affidamento servizi di ripristino post-incidente', secondo cui l'affidamento del servizio di ripristino, necessita della determinazione del valore a base di gara, per quanto concerne le modalità di calcolo da determinarsi facendo riferimento ai dati degli interventi effettuati negli anni precedenti;

RICHIAMATA la citata *determinazione R.G. n.210/20* di affidamento sperimentale con cui veniva stabilito il valore pari ad euro 9.000,00 annui, oltre IVA come per legge, e per la quale veniva acquisito il CIG dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 11.05.20, per l'importo sulla base imponibile/iva esente di €9.000,00: lotto CIG: Z762CF2FDF, in quanto rapportato ad altri Enti limitrofi (es. *determinazione n.1305 del 05/07/2018* del Comune di Gallipoli), nonché stimato sulla base del numero annuo di sinistri sulle strade di competenza comunale, attinta dai dati storici dell'incidentalità locale, relativi al quinquennio 2014/2018, la cui 'media' si assesta intorno a *50 incidenti l'anno*, i quali non determinano per tutti i casi danni e conseguenze di particolare rilevanza [*n.56 incidenti stradali 2014 (rif. relazione prot. gen. 2540 del 27.02.15); n.65 incidenti stradali 2015 (rif. relazione prot. gen. 4818 del 24.02.16); n.45 incidenti stradali 2016 (rif. relazione prot. gen. 3034 del 24.02.18); n.45 incidenti stradali*

2017 (rif. relazione prot. gen. 0592 del 15.01.19); n.50 incidenti stradali 2018];

PRESO ATTO dei requisiti minimi acquisiti al *prot. gen. n. 7693 del 20.5.2021* dell'operatore da incaricare attestati dalle seguenti certificazioni, che si allegano all'originale della presente determinazione, di cui ne costituiscono parte integrante:

- dichiarazione antimafia circa i familiari conviventi resa da tutti i soggetti ex art. 80 comma 3 del Codice degli Appalti ai sensi dell'art. 85 comma 3 D.lgs. 159/2011 - (all. doc. 6);
- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e nota aggiuntiva corredata di allegati documentali - (all. doc. 7);
- visura camerale di Sicurezza e Ambiente S.p.A. attestante l'iscrizione dell'azienda presso la Camera di Commercio, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali - (all. doc.8);
- polizza di assicurazione in corso di validità a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni connessi all'esercizio di attività di impresa - (all. doc.9);
- certificato attestante l'iscrizione dell'azienda all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l'attività di bonifica di siti - categoria 9 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i) del D.M. 120/2014. - (all. doc.10);
- certificazione del Sistema di Qualità di conformità agli standard ISO 9001 - (all. doc.11);
- certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale e certificazione della Centrale Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino ISO 14001 - (all. doc.12) e ISO 18295 - (all. doc.13);

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopraesposte, di dovere disporre l'affidamento definitivo per anni tre in favore della citata ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A., per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da realizzarsi in emergenza, mediante la pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, la bonifica dei siti compromessi da incidenti rilevanti, il ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate a seguito di incidenti sull'intera rete viaria comunale;

CONSIDERATO che per l'importo *inferiore a 40.000 euro* le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 in base al *D.L. n. 32/2019*, convertito dalla *Legge 14 giugno 2019, n. 55*, che ha apportato importanti modifiche alla disciplina prevista dal *D.Lgs. n. 50/2016* (c.d. Codice dei contratti), relativa ai contratti sottosoglia, come previsto dall'*art. 36 comma 1 e comma 2 lett. a)* in merito agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro recante "*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

ATTESO che sussistono le condizioni per procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'*articolo 36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016* e che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza dell'Ente;

VISTO che, in conformità all'*art. 192 del T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000*, è necessario adottare la prescritta determinazione a contrarre, nonché approvare lo *schema di 'Convenzione'*, dando atto che l'obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della predetta Convenzione a mezzo di scrittura privata e si perfezionerà nel momento della sottoscrizione del citato schema di documento, che viene allegato all'originale della presente determinazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale - (all. doc.14);

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all'*art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136* è stato acquisito il CIG relativo alla fornitura sopradescritta rilasciato dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 11.05.20, per l'importo sulla base imponibile/iva esente di €9.000,00 annui, ossia per complessivi €27.000,00 per la durata triennale del rapporto contrattuale: lotto CIG: Z4F32001FF;

DATO ATTO di avere acquisito in data 03.06.2021 il D.U.R.C. (*certificato INAIL n.26250475 valido al 20.06.21*) attestante la regolarità INPS/INAIL dei requisiti di legge necessari per l'aggiudicazione della fornitura, come si evince da allegato documento all'originale della presente determinazione - (all. doc.15);

VISTO l'*art. 107 del D. Lgs. 267/2000* ed attesa la propria competenza;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse e tutti i documenti allegati richiamati in narrativa, quali parti integranti e sostanziali dell'originale della presente determinazione;
- 2) di affidare a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 - 00133 Roma (RM), C. F. e P. IVA 09164201007, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali sulle strade comunali di Veglie, con le modalità ed alle condizioni tutte contenute nello schema di Convenzione, allegato all'originale della presente determinazione – (all. doc. 14);
- 3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa a carico del Comune di Veglie;
- 4) di dare atto che il codice CIG rilasciato da ANAC è il seguente: Z4F32001FF;
- 5) di dare atto di avere acquisito in data 03.06.2021 il D.U.R.C. (*certificato INAIL n.26250475 valido al 20.06.21*);
- 6) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore della Polizia Locale attesta di aver materialmente redatto il presente atto e di regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia; attesta altresì che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comandante della P.M. - Avv. Massimiliano LEO

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Massimiliano LEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 608

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/06/2021 al 22/06/2021
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
COSIMO ALEMANNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.